



# COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

\*\*\*

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Via Vittorio Veneto, 2 – 31016 Cordignano (TV) – C.F. 84000790265 P.I. 00740700265

Internet: [www.comune.cordignano.tv.it](http://www.comune.cordignano.tv.it)

## COMUNE DI CORDIGNANO (Provincia di Treviso)

### REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 27/07/2022. La deliberazione ed il regolamento sono divenuti esecutivi in data 14/08/2022 per decorrenza dei termini.

#### CAPO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### ART. 1 FINALITA' DELLE NORME

Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, con riferimento alle disposizioni di cui al Titolo VI del TULLSS approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, alla L. n. 130 del 30 marzo 2001, al D.M. 9 luglio 2002, al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, al D. l.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss. m. e i. alla Legge Regionale Veneto n. 18/2010 e ad ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

##### ART. 2 COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio, secondo le rispettive attribuzioni, i quali si avvarranno, per lo scopo, del Medico nominato dalla competente AULSS, dei medici necroscopi, della Polizia Locale, dell'Ufficio tecnico e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. Il medico nominato dalla competente AULSS vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### CAPO II° DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

##### ART.3 DENUNCIA DEI DECESSI

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficio di Stato Civile, entro 24 ore dal decesso: - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto; - da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dalla abitazione del defunto; - da un direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile.

##### ART. 4 DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

#### ART. 5 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4 i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa. Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 D.P.R. 13.2.1964 n. 185. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune dove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente in una unità sanitaria locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente alla tenuta del registro delle cause di morte.

#### ART. 6 COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATO

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Responsabile di Servizio deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### ART.7 RINVENIMENTO DI PARTE DI CADAVERI O DI RESTI MORTALI

Nei casi di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne fa subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla AULSS competente. La AULSS incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Responsabile di Servizio ed alla autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### ART. 8 MEDICO NECROSCOPO

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla AULSS. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono, per tali attività, dal coordinatore sanitario della AULSS e a questi riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

#### CAPO III° AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

##### ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse 24 ore dalla morte, salvo i casi indicati al comma 1° art. 8 D.P.R. 10.9.90 n. 285 e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, su apposito modulo. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 8 ore dal decesso e comunque non oltre le 36 ore, salvo

quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.

#### ART. 10 NULLA OSTA DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che tratti di sepoltura di parti di cadaveri o ossa umane.

#### ART. 11 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R. 3.11.2000 n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto presumibilmente 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'AULSS. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione del feto, domanda di seppellimento alla AULSS, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### CAPO IV° OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

##### ART. 12 PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti secondo le modalità indicate nell'art. 8 D.P.R. 10.9.90 n. 285.

##### ART. 13 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

##### ART. 14 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA O DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'AULSS, il Responsabile di Servizio può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

##### ART. 15 DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità devono essere adottate le misure cautelative necessarie.

##### ART. 16 PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni

disposte caso per caso dall'AULSS in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.64 n. 185. Per precisazioni si veda l'art. 15 punti 2 e 3 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90.

#### ART. 17 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia. In apposito locale nei cimiteri comunali, distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 50, per il periodo prescritto di osservazione, devono riceversi le salme delle persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

#### ART. 18 TRASPORTO DI SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Esso sarà eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali per il trasporto. Il Comune potrà, sussistendone le condizioni, chiedere il rimborso ai soggetti di cui all'art.433 c.c.

#### ART. 19 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi. È permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla competente AULSS, ad assicurare la sorveglianza da parte del personale addetto al servizio cimiteriale.

#### ART. 20 DEPOSITI ED OBITORI SPECIALI

Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

#### CAPO V° SEPOLTURA DEI CADAVERI

#### ART. 21 RISCONTRO DIAGNOSTICO-RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa riferimento agli artt. da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alle norme in detti articoli richiamate ed a ogni altra vigente in materia.

#### ART. 22 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere deve essere rimosso e posto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito o quanto meno avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di una soluzione disinfettante.

#### ART. 23 OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### ART. 24 CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI

I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### ART. 25 DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità. È altresì vietato per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

#### ART. 26 ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI

Le prescrizioni di cui agli artt. 24 e 25 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in un Comune distante non più di 100 km e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero per la Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

#### ART. 27 CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI DEL COMUNE

Le salme destinate alla tumulazione o al trasporto da e per l'estero o altro Comune, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altro di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,500 se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo

nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

#### ART. 28 FERETRI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE

Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, D.P.R. n. 285 del 10.9.90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

#### Art. 29 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari all'Azienda ULSS competente. All'estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti sigilli a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni. Qualora il cadavere venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

#### ART. 30 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

È a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino essere a totale carico del Comune, sempre che la salma debba essere inumata o tumulata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

#### CAPO VI° TRASPORTO DEI CADAVERI

#### ART. 31 ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

È vietato trasportare o seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità ed i percorsi determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

#### ART. 32 CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE

I trasporti funebri devono, in ogni caso, essere effettuati in una forma che garantisca il decoro del servizio. Il medico nominato dalla competente AULSS vigila e controlla direttamente con i vigili

sanitari o urbani il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

#### ART. 33 CARRI FUNEBRI E RIMESSE

Per le caratteristiche, l'accertamento e dichiarazione di idoneità dei carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada e delle relative rimesse, si fa espresso rinvio alle norme contenute negli artt. 20 e 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.

#### ART. 34 ONORANZE A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA'

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'autorità sanitaria locale competente, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### ART. 35 TRASPORTO DELLE SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Per il trasporto delle salme all'estero, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. Tale trattamento è eseguito dal medico nominato dalla competente AULSS o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

#### ART. 36 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile di Servizio, la quale deve essere consegnata al personale addetto al servizio cimiteriale, unitamente al permesso di seppellimento.

#### ART. 37 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori Comune, è autorizzato dal Responsabile di Servizio secondo le prescrizioni stabilite negli artt. da 23 a 32. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche a detti Comuni.

#### ART. 38 AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA

Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni degli artt. 34 e 35. Le disposizioni

del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo art. 45 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

#### ART. 39 TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Responsabile di Servizio del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 37.

#### ART. 40 OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Responsabile di Servizio del luogo ove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o aereo, il decreto di cui sopra deve restare in consegna al vettore.

#### ART. 41 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si eseguono le norme dei precedenti articoli.

#### ART. 42 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

La consegna alle sale anatomiche universitarie di cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e ss. mm. e ii., all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

#### ART. 43 DISPOSIZIONI VARIE

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 42, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione dei cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo. I musei devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 42, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori della sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese a carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. È vietato il commercio di ossa umane.

#### ART. 44 TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 37 e 45, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### ART.45 TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO

I trasporti da e per l'estero vengono effettuati osservando le prescrizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.90 n. 285.

#### CAPO VII° CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

#### ART. 46 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile. Tale documento deve essere ritirato dal personale addetto al servizio cimiteriale alla consegna di ogni feretro e conservato presso di sé.

#### ART. 47 RICEVIMENTO DEI CADAVERI – OSSA - CENERI

Nei Cimiteri del Comune hanno diritto di sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art 11 del presente Regolamento; e) i cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o aver avuto in esso un periodo di residenza in vita di almeno 15 anni, compresi colori i quali hanno stabilito la loro residenza in strutture socio assistenziali situate fuori dal comune; f) i cadaveri di persone il cui parente in linea retta sino al primo grado o collaterale sino al secondo, o il coniuge, abbia la residenza nel comune; g) i cadaveri delle persone aventi in vita la residenza negli ambiti delle parrocchie del Comune di Orsago e Caneva; h) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e per i quali non ricorrono le condizioni di cui ai punti che precedono, ma aventi parenti di primo grado già sepolti nel cimitero stesso; i) i resti mortali, le ossa o le ceneri delle persone sopraelencate.

#### ART. 48 REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Il personale addetto al servizio cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 46; esso inoltre iscrive giornalmente, su apposito registro in doppio esemplare: 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito ove sono stati deposti; 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del

luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a estumulazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri etc., esumazioni.

#### ART. 49 CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il personale addetto al servizio cimiteriale.

#### ART. 50 DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO

Avvenuta la consegna del feretro al personale addetto al servizio cimiteriale, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

#### CAPO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

#### ART. 51 DEPOSITI DI OSSERVAZIONI ED OBITORI

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero, o, previa convenzione, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli aventi titolo:

- presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'Azienda ULSS;
- presso la struttura obitoriale.

I trasporti dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma è a carico dei familiari richiedenti.

#### ART. 52 DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesto altro tipo di sepoltura. Sono previste le sepolture diverse dalle comuni decennali, secondo quanto indica l'art. 54.

#### ART. 53 DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI

Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente in simmetria con i muri di cinta e i viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato alle inumazioni di fanciulli di età inferiore agli anni 10. Per il calcolo della superficie necessaria si fa riferimento all'art. 58 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

#### ART. 54 SEPOLTURE PRIVATE - NATURA E CONCESSIONE

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa. Esse possono consistere: a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal Comune; b) nella concessione d'uso temporaneo di ossarietto o cellette costruiti direttamente dal Comune per la custodia di ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni o delle urne cinerarie; c) nella concessione d'uso temporaneo di aree per la costruzione di sepolcreti di famiglia.

Le concessioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fatte solo ai richiedenti /concessionari in presenza di un morto da tumulare.

Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa fissata con deliberazione della Giunta Comunale, a seconda della durata delle concessioni medesime. Non sono al momento previste concessioni d'uso temporanee per: - fosse per inumazioni singole; - campi di inumazione per famiglie o collettività.

#### ART. 55 REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE

Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "iure sanguinis". Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei propri connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

#### ART. 56 DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI NEL CIMITERO

La ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, la misura delle aree, i diversi tipi di opere e le relative caratteristiche tecniche ecc. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero, predisposto a norma degli art. da 49 a 63 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

#### ART. 57 PLANIMETRIA DEL CIMITERO CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO

Gli uffici comunali devono essere dotati di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. Tutte le pratiche relative alle zone di rispetto cimiteriale devono essere conservate agli atti dell'Ufficio tecnico. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti.

#### CAPO IX° SISTEMI DI SEPOLTURA

#### ART. 58 SCAVATURA ED UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE

Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

#### ART. 59 NUMERAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE – SEGNI FUNERARI

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto. A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio che provvederà sulla base di disposizioni generali poste dalla Giunta Comunale. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento della esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune,

che potrà smaltirli secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 915/82, e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 60 PROFONDITA' DI SCAVATURA DELLA FOSSA E RIEMPIMENTO

Ciascuna fossa per inumazione deve esser scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### ART. 61 FOSSE DI INUMAZIONE DI PERSONE DI OLTRE 10 ANNI

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre i 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a ml. 2), la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di ml. 0,50 che separano fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### ART. 62 FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE MINORI DI 10 ANNI

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere, nella parte più profonda (a ml. 2), una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di ml. 0,50 e debbono distare di almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

#### ART. 63 DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' FERETRI IN OGNI FOSSA

In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli artt. 23, 24 e 25 del presente Regolamento.

#### ART. 64 TUMULAZIONE

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg. / metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. La chiusura del tumulo deve avvenire a carico della famiglia richiedente, salvo i casi in cui le opere funerarie sono a totale carico del comune o altri enti o società.

#### ART. 65 CASSE PER TUMULAZIONE

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo o materiale autorizzato dal Ministero della Salute, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27. Sulla stessa cassa esterna deve essere apposta targhetta metallica con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### ART. 66 TUMULAZIONI PROVVISORIE

Le disposizioni degli artt. 64 e 65 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

#### ART.67 TOMBE DI FAMIGLIA- CARATTERISTICHE

Le tombe di famiglia avendo più piani sovrapposti devono essere costruite come previsto dall'art.64.

Ogni fila verticale di loculi deve avere antistante uno spazio esterno libero per il diretto accesso dei feretri di almeno un metro di larghezza.

#### ART. 68 DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE

Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Responsabile di Servizio.

#### ART. 69 CREMAZIONE CADAVERI – URNE CINERARIE

Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli artt. da 78 a 81 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e nella legge della Regione Veneto del 04.03.2010 n.18. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera b) dell'articolo 54. Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter facilmente essere collocate nelle cellette o ossarietti appositamente costruiti. Una o più urne cinerarie o cassette-ossari possono essere tumulate nel loculo o inumate in fossa, contenenti la salma di un congiunto, a condizione che siano o del coniuge o dell'unito civilmente o parente entro il 1° grado del defunto / tumulato e/o del concessionario.

#### ART. 70 CREMATORIO

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti presenti nel territorio o di quello eventualmente convenzionato.

Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabili dal D.M. 16.05.2006.

La Giunta Comunale, al fine di favorire la cremazione, può incentivare con contributo la stessa. La Giunta Comunale, nel caso di grave urgenza e temporanea carenza di loculi o aree allo scopo disponibili nel cimitero, può stabilire di farsi carico totale o parziale delle spese riservate ai familiari per la cremazione dei cadaveri.

#### ART. 71 CREMAZIONE RESTI MORTALI, IRREPERIBILITA' DELLA FAMIGLIA

L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della Legge Regionale n. 18/2010 è determinata dal Responsabile del Servizio competente che dovrà prioritariamente

interpellare i familiari. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso altri soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

In caso di accertata irreperibilità dei familiari o altri aventi titolo, preventivamente ricercati con le modalità succitate, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero di uno specifico avviso.

#### ART. 72 CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA DI DEFUNTO IN AMBITO PRIVATO

L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in ambito privato può avvenire secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento può essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, col consenso degli eventuali altri aventi diritto. È consentito l'affidamento a soggetti diversi dal coniuge o parenti, previo consenso scritto degli aventi diritto. La richiesta di affido, scaricabile dalla sezione modulistica del sito web istituzionale o reperibile presso gli uffici comunali, va inviata all'Ufficio di Stato Civile, che rilascerà apposita autorizzazione e verbale dell'avvenuto affidamento. All'Ufficio di Stato Civile dovrà essere consegnato il certificato di morte e il verbale di cremazione rilasciato dall'impianto crematorio, qualora il procedimento non sia stato promosso dal Comune. L'autorizzazione all'affido dell'urna cineraria va rilasciata entro 3 giorni lavorativi dalla disponibilità materiale dell'urna da parte del familiare. Un esemplare dell'autorizzazione è consegnato all'affidatario, mentre una copia viene inviata al responsabile del servizio di custodia del cimitero per le registrazioni stabilite dalla normativa in vigore ed una terza viene conservata agli atti. L'urna può essere conservata presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. L'abitazione dell'anzidetto affidatario coincide con la residenza legale o diversamente nell'abitazione indicata. L'affidatario dell'urna che sposta la residenza in altro Comune, deve chiedere l'autorizzazione al trasporto dell'urna all'Ufficio di Stato Civile. Si dispone, inoltre, che: 1) l'urna deve essere sigillata e contenere i dati anagrafici identificativi del/della defunto/a; 2) sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli: non potranno essere praticate sull'urna, per nessun motivo, aperture o fori; 3) l'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni eventuale atto di profanazione; 4) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale. Della consegna alla persona legittimata dovrà essere redatto apposito verbale. 5) Ogni eventuale trasferimento dell'urna dal luogo di conservazione sopra menzionato (sia all'interno del Comune che in altro Comune), dovrà essere preventivamente comunicato al Comune o al massimo entro il termine di venti giorni, per il rilascio della prescritta autorizzazione Comunale; 6) Non devono sussistere impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 7) Deve essere assicurata la piena disponibilità a garantire l'accesso ai locali dove è collocata l'urna al personale comunale preposto alla verifica e controllo delle condizioni di conservazione e delle garanzie contro la profanazione e l'indebito utilizzo. 8) Qualora non si intendesse più conservarla o venissero meno le condizioni per l'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità comunale per la sua conservazione all'interno del Cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dai suoi aventi diritto; 9) L'affidatario dovrà consentire al personale comunale incaricato l'accesso ai locali in cui è custodita l'urna cineraria, al fine della verifica e controllo delle condizioni di conservazione

e garanzie contro la profanazione e l'indebito utilizzo. L'eventuale inadempienza dei punti 3), 4) e 5), salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'art. 411 del c.p., costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.

#### ART. 73 DISPERSIONE DELLE CENERI

Si fa espresso riferimento all'articolo 50 della Legge Regionale Veneto n. 18/2010 e Legge 30 marzo 2001, n.130.

Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- 1) Del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- 2) L'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- 3) L'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
- 4) Il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nelle apposite aree cimiteriali.

La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'articolo 3, comma 1., numero 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Nel territorio comunale la dispersione è consentita:

- 5) Nella apposita area istituita nel cimitero del capoluogo, dove la dispersione avviene per aspersione su area con ciottoli permeabili su terreno;
- 6) In aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- 7) In laghi e fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
- 8) In aree private all'aperto.

È vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), o in edifici o in altri luoghi chiusi, l'interramento di urna, anche se di materiale biodegradabile;

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

È eseguita a titolo gratuito la dispersione delle ceneri in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto, anche se eseguita dal personale autorizzato dal comune.

Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

#### CAPO X° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

##### ART. 74 ESUMAZIONI – CARATTERE

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

##### ART. 75 ESUMAZIONI ORDINARIE

Salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio

dalla inumazione e sono regolate dal Responsabile di Servizio. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per altre inumazioni.

#### ART. 76 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del turno di rotazione prescritto, dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della U.L.S.S. e dal personale addetto al servizio cimiteriale.

#### ART. 77 PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### ART. 78 OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco come prescritto all'art. 44. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### ART. 79 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato ad un minimo di 5 anni. Anche in questo caso il Ministero per la Sanità, sentito il parere del Consiglio Superiore per la Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviamenti, quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

#### ART. 80 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

È vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del c. p.

#### ART. 81 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Responsabile di Servizio può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora l'autorità sanitaria presente constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento.

#### ART. 81BIS ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE – OBBLIGHI CONSEGUENTI

Allo scadere del termine della concessione e la stessa non sia più rinnovata, gli eredi devono provvedere a proprie cure e spese all'esumazione o estumulazione entro 60 giorni previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

Qualora gli eredi si disinteressassero, procederà il Comune ad eseguire le operazioni cimiteriali sopraindicate anticipandone la spesa che dovrà essere rimborsata dagli eredi entro i successivi 90 giorni. In caso di mancato rimborso il Comune provvederà alla riscossione coattiva.

#### ART. 82 NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 76.

#### CAPO XI° OSSARIO COMUNE

##### ART. 83 OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero deve avere un suo ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 86 comma 5 del citato D.P.R. e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

#### CAPO XII° CONCESSIONI SPECIALI

##### ART. 84 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO

Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 54 sono temporanee, con decorrenza dalla data della morte ed a pagamento secondo la tariffa fissata con deliberazione della Giunta Comunale. Le concessioni amministrative di cui alla lettera a) dell'art. 54 sono possibili esclusivamente in favore di persone decedute; sono temporanee con durata di anni 30, decorrente dalla data della concessione ed a pagamento secondo la succitata tariffa. Le concessioni d'uso per la costruzione di aree per sepolcreti di famiglia (edicole, sepolcreti di famiglia o collettività, ecc.) hanno durata di anni 99 (novantanove). Non possono essere fatte concessioni per sepolture private a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Le concessioni di cui alla lettera a) art. 54 possono essere rinnovate per 15 anni, su richiesta alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

##### ART. 85 CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per raccogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Comunale.

##### ART. 86 LIMITAZIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona fisica per la quale la concessione stessa è stata fatta. Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato

alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, ai fratelli ed alle sorelle, fino al completamento della capienza del sepolcro. Hanno titolo a richiedere la concessione: - le persone fisiche residenti nel Comune. Si considerano avere la residenza nel Comune le persone ricoverate in strutture ubicate fuori del Comune, che abbiano avuto l'ultima residenza nel Comune di Cordignano; - i nati nel Comune anche se non residenti; - le persone fisiche che abbiano parenti in linea retta sepolti nei cimiteri comunali. L'individuazione degli aventi titolo alla sepoltura può essere estesa anche al di fuori delle prescrizioni di cui al comma 2 e deve essere riportata nel contratto di concessione oppure deve essere formalmente autorizzata di volta in volta dal/i titolare/i della concessione o aventi diritto con una apposita dichiarazione di cui all'art.47 del DPR n.445/2000 e successive modifiche integrative da presentarsi al protocollo del Comune. Nel caso in cui siano titolari di concessione più persone l'attribuzione del diritto di uso va effettuato con atto sottoscritto da tutti i titolari. Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### ART. 87 DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI

È in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione in tutto o in parte della concessione medesima. Le spese per il relativo contratto sono a carico del concessionario.

La traslazione di salma o resti mortali e ceneri è subordinata all'acquisizione di una nuova concessione.

#### ART. 88 CONTRATTO DI CONCESSIONE

Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile di Servizio mediante regolare contratto, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

#### ART. 89 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 85, quando: a) per le sepolture individuali l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte del concessionario; b) per le sepolture di famiglia o per collettività la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto, salvo proroga di ulteriore anno concessa dalla Giunta Comunale per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario. Il Responsabile di Servizio notificherà la decadenza agli interessati, secondo le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

#### ART. 90 EFFETTI DELLA DECADENZA, DELLA SCADENZA E DELLA RINUNCIA DELLE CONCESSIONI

In ogni caso di decadenza, alla scadenza delle concessioni il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 C.C.

Solo in caso di rinuncia il concessionario ha diritto alla restituzione di quanto pagato in sede di concessione in proporzione agli anni di concessione rimanenti rispetto alla scadenza della concessione.

#### ART. 91 MONUMENTI FUNEBRI – OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi o altro, previa autorizzazione del Comune.

#### ART. 92 MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà. Nei casi di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### ART. 93 REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio e notificata agli interessati, secondo le norme del Codice di Procedura Civile. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi sei. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

#### ART. 94 EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile di Servizio, eventualmente sentita la AUSSL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento. Tutti i materiali e le opere e gli ornamenti e attrezzature funebri passeranno in proprietà del Comune.

#### ART. 95 ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto previsto dall'art. 98 del DPR 285/90.

#### CAPO XIII° SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

##### ART. 96 SOPPRESSIONE DEI CIMITERI – NORME APPLICABILI

Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste negli artt. da 96 a 99 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

#### CAPO XIV° SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

##### ART. 97 SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI NORME APPLICABILI

Per la costruzione dei sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste negli artt. da 101 a 104 del succitato Regolamento di polizia mortuaria.

##### ART. 98 ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI

Quando debbasi rendere particolari onoranze funebri alla memoria di chi abbia acquistato in vita particolari benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località diversa dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34 n. 1265 e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria più volte citato.

#### CAPO XV° SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

##### ART. 99 CUSTODIA DEI CIMITERI

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri e salve le indicazioni di cui all'art. 105, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il personale addetto al servizio cimiteriale a richiesta e in

pieno accordo con gli interessati, potrà aprirlo per i lavori di manutenzione, restauro o costruzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio, sentito il medico con funzioni di igiene pubblica e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

#### ART. 100 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private. Qualunque danno arrecato dovrà essere riparato o risarcito oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 119.

#### ART. 101 OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

#### ART. 102 DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE

Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta, essendo vietato di spegnervi calce per compiere lavori. Tutto il materiale da costruzione ed i manufatti dovranno essere introdotti nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperanti evitando colà le lavorazioni.

#### ART. 103 TRASPORTO MATERIALE

Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, devesi seguire l'itinerario stabilito dal personale addetto al servizio cimiteriale.

#### ART. 104 MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI

Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare all'interno del cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico. È soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

#### ART. 105 ORARIO

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa all'ingresso.

#### ART. 106 INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

#### ART. 107 CIRCOLAZIONE E SOSTA

È vietato introdursi nei cimiteri o soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare. È vietato pure sostare con automezzi di qualsiasi tipo lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso ed il libero transito sulla strada che vi conduce.

#### ART. 108 ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

Gli autoveicoli, i motocarri, i carri, condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per il servizio interno del medesimo.

#### ART. 109 DIVIETI DI INGRESSO

Il personale addetto al servizio cimiteriale deve impedire l'accesso al cimitero ai ragazzi di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da persone adulte e a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

#### ART. 110 DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI O COSE

È vietato introdurre nel cimitero cani o altri tipi di animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

#### ART. 111 DIVIETO DI COLTIVAZIONE

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempre verdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame fuori dello spazio assegnato al rispettivo recinto ed impedire la circolazione. È vietato in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti a foglie aculeate. È prevista la rimozione di fiori, piante, vasi, lumini a cera e a olio, collocati al di fuori degli spazi predisposti, o di qualunque arredo personale ed individuale posto nelle corsie di passaggio o di sosta, di qualunque oggetto che possa costituire un rischio per la incolumità pubblica ovvero disturbo alla quiete dei luoghi o ostruzione dei percorsi comuni.

#### ART. 112 PULIZIA INTERNA

La strada interna del cimitero, i percorsi anche prospicienti i loculi e gli intervalli che separano le sepolture tra di loro dovranno tenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente affiorate alla superficie del cimitero. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate.

#### ART. 113 DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi e a tutto ciò che esiste nel cimitero. È vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti. È vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc. macchiarle o comunque deturparle. Chi lo facesse dovrà risarcire i danni oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 120. È pure proibito soffermarsi, fare immondizia, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del personale addetto al servizio cimiteriale, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

#### ART. 114 OBBLIGO DI COMPORTAMENTO

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme o in qualunque altra circostanza qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il personale addetto al servizio cimiteriale dovrà richiamarlo al dovere e, occorrendo, denunciarlo all'autorità giudiziaria.

#### CAPO XVI° PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

##### ART. 115 DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

Il personale addetto al servizio cimiteriale è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

##### ART. 116 CUSTODE

Il personale addetto al servizio cimiteriale conserva le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza conformemente alle disposizioni del presente

regolamento, a quelle sul personale dipendente del Comune, nonché ad ogni altra specifica disposizione in materia.

#### ART. 117 RELAZIONE ANNUALE DELL'ADDETTO AL SERVIZIO

L'Ufficio tecnico comunale provvederà a redigere una nota annuale delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri o attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muro di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportune. Indicherà inoltre le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questo a carico del concessionario ai fini di quanto previsto dall'art. 92.

#### ART. 118 SORVEGLIANZA

Il personale addetto al servizio ha pure stretto dovere di impedire che si ingenerino servitù ed abusi, in pregiudizio del cimitero, sia all'interno che all'esterno e che si introducano in esso oggetti estranei al servizio o animali. Inoltre, il personale addetto al servizio vigilerà che le persone che entrano nel cimitero si conformino in tutto a quanto prescritto dal presente regolamento.

#### ART. 119 COMPITI PARTICOLARI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Spetta inoltre al personale addetto al servizio cimiteriale: a) ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé il permesso di seppellimento; b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare, di cui all'art. 48 del presente regolamento; c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposto locale per il periodo di osservazione; d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni e alla sepoltura delle salme nei campi comuni e alla tumulazione; e) assistere e sorvegliare la inumazione o tumulazione dei feretri nelle sepolture private; f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie; g) assistere e sorvegliare insieme al medico con funzioni di igiene pubblica, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni ed estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.; h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e consegnare al servizio apposito i resti dei feretri e degli indumenti per lo smaltimento secondo il D.P.R. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni; i) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune; l) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dal Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati; m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi tra le tombe e in genere alla nettezza di tutto il cimitero delle zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi, fiori; n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero; o) segnalare al medico con funzione di igiene pubblica ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento e sulle condizioni del cimitero; p) denunciare al Sindaco e al medico qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero; q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal medico a fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine al servizio affidatogli.

#### CAPO XVII° DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 120 TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 o al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, sono accertate e punite ai sensi della vigente normativa. Chiunque viola gli artt. 100 e 113 del presente regolamento dovrà pagare la sanzione amministrativa minima di € 200,00 oltre al risarcimento dei danni. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al servizio cimiteriale sono attribuite la qualifica e le funzioni di pubblico ufficiale, ai sensi di legge.

#### ART. 121 ORDINANZE DEL SINDACO

È fatto salvo, nei casi contingibili e di urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'articolo 54 del D.lgs. 267 del 18.8.2000 in materia di pubblica igiene e sanità.

#### ART.122 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo modifiche consensuali.

2. Per le sepolture senza titoli per le quali non risultino essere stipulati contratti di concessioni, i parenti, o il richiedente possono richiedere la regolarizzazione della concessione. La decorrenza della regolarizzazione partirà dalla data della domanda iniziale di concessione o se assente dalla data di morte del più antico utilizzatore dell'area o loculo, retrocedendo per la data iniziale della concessione al limite massimo di 30 anni.

(es. se richiesta il 30/07/2022 si retrocede al massimo al 30/07/1992).

Il rilascio dell'atto concessorio di regolarizzazione è subordinato al pagamento della tariffa vigente di concessione.

3. Sono fatte salve le concessioni perpetue rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.2.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Si applicano per la revoca le modalità previste dall'art. 94 del presente regolamento.

4. Il Servizio Cimiteriale del Comune di Cordignano è tenuto ad avviare la procedura di verifica art. 92 comma 2 del DPR 285/90 sulle concessioni perpetue e di durata ultra novantanovenale relative a sepolcri di famiglia e loculi per la revoca delle stesse, se trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, al fine di poter garantire una rotazione nel cimitero altrimenti inattuabile, stante la grave situazione d'indisponibilità di nuovi suoli cimiteriali, rispetto al fabbisogno cittadino.

#### ART. 123 ESTUMULAZIONI NELLE TOMBE VECCHIE

Nelle tombe vecchie del Cimitero di S. Pietro (tutto il Blocco B e dalla tomba n. 1 alla tomba n. 170 del Blocco A) e del Cimitero di Santo Stefano non sono ammesse le singole estumulazioni.

Per queste tombe è ammesso solo ed obbligatoriamente l'estumulazione contestuale di tutti i feretri ivi presenti e successiva messa a norma della tomba nel rispetto delle previste misure normative e regolamentari.

La tomba può essere utilizzata per la tumulazione di feretri fino alla sua massima capienza.

Successivamente al raggiungimento della massima capienza per i feretri, la tomba può essere utilizzata solamente per la tumulazione di urne cinerarie o cassette ossario.

INDICE CAPO I° - POSIZIONI PRELIMINARI ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO CAPO II° - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI ART. 3 - DENUNCIA DEI DECESSI ART. 4 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI ART. 5 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ART. 6 - COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATO ART. 7 - RINVENIMENTO DI PARTE DI CADAVERI O DI RESTI MORTALI ART. 8 - MEDICO NECROSCOPO CAPO III° AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA ART. 10 - NULLA OSTA DELLA AUTORITA' GIUDIZIARIA ART. 11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI CAPO IV° OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE ART. 13 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE ART. 14 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA O DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE ART. 15 - DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE ART. 16 - PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA' ART. 17 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ART. 18 - TRASPORTO DI SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ART. 19 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE ART. 20 - DEPOSITI ED OBITORI SPECIALI CAPO V° SEPOLTURA DEI CADAVERI ART. 21 - RISCONTRO DIAGNOSTICO-RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO AUTOPSIE – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI ART. 22 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO ART. 23 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE ART. 24 - CARATTERISTICHE FERETRI PER INUMAZIONI ART. 25 - DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE ART. 26 - ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI ART. 27 - CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI DEL COMUNE ART. 28 - FERETRI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE ART. 29 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI ART. 30 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI CAPO VI° TRASPORTO DEI CADAVERI ART. 31 - ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI ART. 32 - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE ART. 33 - CARRI FUNEBRI E RIMESSE ART. 34 - ONORANZE A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIOATTIVITA' ART. 35 - TRASPORTO DELLE SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO ART. 36 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ART. 37 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO ART. 38 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIA INFETTIVA-DIFFUSIVA ART. 39 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI ART. 40 - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ART. 41 - TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE ART. 42 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO ART. 43 - DISPOSIZIONI VARIE ART. 44 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI ART. 45 - TRASPORTO CADAVERI DA E PER L'ESTERO 40 CAPO VII° CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO ART. 46 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO ART. 47 - RICEVIMENTO DEI CADAVERI -OSSA-CENERI ART. 48 - REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI ART. 49 - CONSEGNA REGISTRO AL COMUNE ART. 50 - DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO CAPO VIII° DISPOSIZIONI GENERALI

SUL SERVIZIO DEI CIMITERI ART. 51 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONI ED OBITORI ART. 52 DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE PRIVATE - ART. 53 - DISPOSIZIONI CAMPI COMUNI ART. 54 - SEPOLTURE PRIVATE - NATURA E CONCESSIONE ART. 55 - REPARTI PER PERSONE PROFESSANTI CULTI ACATTOLICI E PER COMUNITA' STRANIERE ART. 56- DISPOSIZIONE GENERALE DEI REPARTI NEL CIMITERO ART. 57 - PLANIMETRIA DEL CIMITERO CUSTODIA ED AGGIORNAMENTO CAPO IX° SISTEMI DI SEPOLTURA ART. 58 - SCAVATURA ED UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE ART. 59 - NUMERAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE – SEGNI FUNERARI ART. 60 - PROFONDITA' DI SCAVATURA DELLA FOSSA E RIEMPIMENTO ART. 61 - FOSSE DI INUMAZIONE DI PERSONE DI OLTRE 10 ANNI ART. 62 - FOSSE PER INUMAZIONE PERSONE MINORI DI 10 ANNI ART. 63 - DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIU' FERETRI IN OGNI FOSSA ART. 64 - TUMULAZIONE ART. 65 - CASSE PER TUMULAZIONE ART. 66 - TUMULAZIONI PROVVISORIE ART. 67 TOMBE DI FAMIGLIA – CARATTERISTICHE ART. 68 - DIVIETO DI RIAPERTITA SEPOLTURE ART. 69 - CREMAZIONE CADAVERI – URNE CINERARIE ART. 70 - CREMATORIO ART. 71 - CREMAZIONE RESTI MORTALI, IRRIPERIBILITA' DELLA FAMIGLIA ART. 72 CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA DI DEFUNTO IN AMBITO PRIVATO ART. 73 - DISPERSIONE DELLE CENERI CAPO X° ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 74 - ESUMAZIONI – CARATTERE ART. 75 - ESUMAZIONI ORDINARIE ART. 76 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE ART. 77 - PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE ART. 78 - OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI ART. 79 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE ART. 80 - DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE 41 ART. 81 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ART. 81BIS - ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE – OBBLIGHI CONSEGUENTI ART. 82 - NORME PARTICOLARI PER LE ESTUMULAZIONI CAPO XI° OSSARIO COMUNE ART. 83 - OSSARIO COMUNE CAPO XII° CONCESSIONI SPECIALI ART. 84 - DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO ART. 85 - CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE ART. 86 - LIMITAZIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE ART. 87 - DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI ART. 88 - CONTRATTO DI CONCESSIONE ART. 89 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE ART. 90 - EFFETTI DELLA DECADENZA, DELLA SCADENZA E DELLA RINUNCIA DELLE CONCESSIONI ART. 91 - MONUMENTI FUNEBRI – OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE ART. 92 - MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE ART. 93 - REVOCA DELLE CONCESSIONI ART. 94 - EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI ART. 95 - ESTINZIONE NATURALE DELLE CONCESSIONI CAPO XIII° SOPPRESSIONE DEI CIMITERI ART. 96 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI – NORME APPLICABILI CAPO XIV° SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI ART. 97 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI NORME APPLICABILI ART. 98 - ONORANZE FUNEBRI PARTICOLARI CAPO XV° SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA ART. 99 - CUSTODIA DEI CIMITERI ART. 100 - ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI ART. 101 - OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI ART. 102 - DIVIETO DI TRATTAMENTO DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE ART. 103 - TRASPORTO MATERIALE ART. 104 - MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI ART. 105 - ORARIO ART. 106 - INGRESSO AL CIMITERO 42 ART. 107 - CIRCOLAZIONE E SOSTA ART. 108 - ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI ART. 109 - DIVIETI DI INGRESSO ART. 110 - DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI O COSE ART. 111 - DIVIETO DI COLTIVAZIONE ART. 112 - PULIZIA INTERNA ART. 113 - DIVIETI SPECIALI ART. 114 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO CAPO XVI° PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI ART. 115 - DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI ART. 116 - CUSTODE ART. 117 - RELAZIONE ANNUALE DELL'ADDETTO AL SERVIZIO ART. 118 - SORVEGLIANZA

ART. 119 - COMPITI PARTICOLARI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CAPO XVII° DISPOSIZIONI FINALI ART. 120 - TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI ART. 121 - ORDINANZE DEL SINDACO ART. 122 - CONCESSIONI PREGRESSE ART. 123 – ESTUMULAZIONI NELLE TOMBE VECCHIE.